



## ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

Prot.N. 2600/25-05-2020/PARTENZA

Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari  
Sezioni Provinciali ENS

Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari  
Consigli Regionali ENS

Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS

Loro Sedi

## BOLLETTINO INFORMATIVO ENS EDIZIONE SPECIALE n.9 – EMERGENZA CORONAVIRUS

### REDDITO DI EMERGENZA

Art. 82 Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34

L'art.82 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 “*Decreto Rilancio*” introduce un sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza coronavirus: il Reddito di Emergenza “REM”.

Il REM consiste in due quote di euro 400,00 ciascuna, che possono aumentare fino ad un max di **due quote di euro 800,00** se nel nucleo familiare sono presenti disabili in situazione di gravità.

#### I REQUISITI PER AVERE DIRITTO AL REM:

- a) residenza in Italia;
- b) reddito familiare del mese di aprile 2020 inferiore alla quota REM (400/800 euro);
- c) patrimonio mobiliare (conto corrente bancario, postale, libretti di risparmi, titoli...) INFERIORE a 10.000,00 euro (aumentato di 5.000 euro per ogni componente disabile fino ad un massimo di 20.000,00 euro);
- d) ISEE FAMILIARE INFERIORE a euro 15.000,00.

#### SONO COMPATIBILI CON IL REM:

- le PENSIONI o ASSEGNI di sordità/invalidità;
- l'INDENNITA' di Comunicazione e/o di accompagnamento.

#### NON HANNO DIRITTO AL REM

- le persone che percepiscono o hanno già percepito l'indennità di 600,00 euro per il mese di marzo e aprile 2020;
- le persone che hanno diritto all'indennità di euro 1.000,00 per il mese di maggio 2020, (previste dal Decreto 17 marzo 2020 n.18 “*Cura Italia*” e dal Decreto 19 maggio n.34 “*Rilancio*”).

#### NON HANNO DIRITTO AL REM I NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO AL LORO INTERNO:

- un componente del nucleo familiare che percepisce la pensione (da lavoro);



## ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

-un componente del nucleo familiare lavoratore dipendente con retribuzione lorda superiore alla quota REM (400/800 euro).

### **NON HANNO DIRITTO AL REM:**

- i nuclei familiari che già percepiscono il reddito di cittadinanza;
- le persone ricoverate in istituti di cura, residenziali o di riposo a carico dello Stato;
- le persone che si trovano detenute in carcere.

Il REM è riconosciuto ed erogato dall'INPS; la domanda va presentata **online entro il mese di giugno 2020**, tramite l'apposito "Servizio" sul sito INPS .

**IL SERVIZIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, È GIÀ ATTIVO SUL SITO INPS E SI PUÒ ACCEDERE DIRETTAMENTE CON IL PROPRIO PIN O SPID, OPPURE CON IL SUPPORTO DELLA PROPRIA SEZIONE PROVINCIALE ENS.**

Attendiamo inoltre la Circolare INPS con tutti i dettagli e le indicazioni sul Reddito di Emergenza: Vi invitiamo pertanto a seguire gli aggiornamenti e comunicati sul sito ENS.

*Cordiali Saluti*

**Ufficio Affari Generali**

*F.to Dott.ssa Catia Mazzei*

### ***Allegati:***

-Art. 82 Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34

-Link Notizia INPS 22 maggio 2020:

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm>




*Pr. n° 235/2020  
del 26/5/2020*

Capo II  
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Art.82  
*Reddito di emergenza*

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
  - a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  - b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
  - c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  - d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
  - a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
  - b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
  - c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:
  - a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  - b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
  - c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;



5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
10. Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020 da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

